

# COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto  
Piazza del Plebiscito, 1 – 58015 – Orbetello (GR)

Tel. 0564 861111  
Fax 0564 860648

C.F. 82001470531  
P.I. 00105110530

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione – Seduta di prima convocazione

N. 8 DEL 15-02-2019

### OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di Febbraio, alle ore 11:30, presso la Sala consiglio, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
CASAMENTI ANDREA	X	
PICCINI CHIARA	X	
OTTALI MADDALENA	X	
MINUCCI LUCA	X	
BERARDI ROBERTO	X	
COVITTO STEFANO	X	
ANDREUCETTI GIULIA	X	
TEGLIA LUCA	X	
PIANELLI MICHELE	X	
MITTICA MATTEO	X	
MAGI SILVIA		X
POCCIA IVAN	X	
PAFFETTI MONICA		X
BARBINI MAURO	X	
PAPINI ANNA	X	
ALDI LUCA	X	
VELASCO ALFREDO	X	

Numero totale PRESENTI: 15 – ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott. GIOVANNI LA PORTA.

Il sig. MICHELE PIANELLI, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Entra il consigliere Poccia, ore 13.15  
Presenti 15 assenti 3: Magi, Paffetti

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno ricordando che lo stesso è stato ampiamente illustrato in Commissione consiliare

Velasco: Interviene sul punto dando lettura ai presenti del documento scritto che chiede di allegare al verbale della seduta, allegato 1 al presente verbale. Annuncia voto contrario

Barbini: Interviene sul punto dando lettura ai presenti del documento scritto che chiede di allegare al verbale della seduta, allegato 1 al presente verbale. Annuncia voto contrario

Ottali: Afferma che prima di proporre la modifica regolamentare al Consiglio sono stati fatti tutti i passaggi necessari. Ricorda che le critiche espresse al momento dell'istituzione dell'imposta, almeno da parte della sua associazione, non erano tanto alla sua applicazione quanto al successivo utilizzo. Come amministrazione è stato poi verificato che se vengono effettivamente fatti interventi a favore del turismo, rispettando cioè la cosiddetta tassa di scopo, si hanno riscontri positivi ed anche nei recenti incontri con gli operatori nessuno ha chiesto di toglierla, piuttosto è stata data la disponibilità al suo ampliamento se legato ad un progetto di riqualificazione del territorio.

Dalle modifiche proposte, prosegue, deriverà un piccolo aumento per i turisti, un maggiore introito per il Comune e la possibilità di destinare maggiori risorse a interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali.

Sottolinea infine che l'applicazione dell'imposta riguarderà anche gli appartamenti turistici

Aldi: Chiede se l'Amministrazione ha fatto una previsione sull'ammontare delle risorse derivanti dagli aumenti dell'imposta e sul loro utilizzo.

Ottali: risponde che si prevede un maggiore incasso di circa 400.000 euro e che, circa la destinazione delle somme, al momento ci sono solo idee, saranno tradotte in progetti con il prossimo bilancio di previsione.

Sindaco: Risponde al consigliere Barbini che le critiche espresse al momento dell'istituzione dell'imposta erano conseguenti principalmente il momento scelto per la sua istituzione, con gli operatori locali ancora in forte crisi per la recente alluvione e per i tempi troppo stretti tra la sua istituzione e l'effettiva applicazione.

Velasco per dichiarazione di voto: nel regolamento è scritto che la Giunta darà indicazione sull'utilizzo delle risorse derivanti dall'imposta sentite le associazioni del territorio, chiede quali associazioni sono state ascoltate e cosa è emerso da tali riunioni

Ottali: Risponde che sono state ascoltate soltanto le associazioni che operano in ambito turistico in quanto interessate dall'applicazione dell'imposta

Velasco: chiarisce di aver chiesto i verbali delle riunioni non i nomi dei partecipanti

Aldi: A suo parere si sta svolgendo una discussione oziosa quando, invece, si tratta di stabilire se con la nuova crisi economica sia opportuno o meno aumentare l'imposta, per di più senza fissare lo scopo cui

saranno destinate le risorse. È convinto che ci sarebbe bisogno di interventi veloci da realizzare e che garantiscano un sicuro ritorno d'immagine mentre, ancora una volta, saranno destinate a eventi singoli (giro d'Italia, spettacoli, gustatus ecc.) che di per sé non costituiranno alcun valore aggiunto all'offerta turistica del territorio. Conferma che il suo gruppo voterà contro.

A questo punto il Presidente, posta in votazione l'allegata proposta di deliberazione, accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	15
Astenuti	//
Votanti	15
Voti contrari	4 Velasco, Aldi, Papini, Barbini
Voti favorevoli	11

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione introduttiva ;

Vista la proposta di deliberazione allegato sub. "A";

Visti i pareri sulla stessa espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Visto il verbale della competente commissione consiliare;

Vista la votazione che precede;

### **DELIBERA**

1) di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Presenti	15
Astenuti	//
Votanti	15
Voti contrari	1 Velasco
Voti favorevoli	14

## Il Consiglio Comunale

VISTO l'articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97 che prevede che i Comuni, con regolamento possono disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATA la propria delibera n. 26 del 30/04/2014 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento per l'imposta di soggiorno, successivamente modificato con propria delibera n. 39 del 21/07/2015 e n.20 del 31/03/2017;

RICHIAMATA la delibera G.M. n. 38 del 12.02.2019 immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le nuove misure d'imposta con decorrenza 01/01/2019;

RITENUTO modificare il periodo di applicazione dell'imposta di cui all'art.2, comma 4. del vigente regolamento prevedendo un ampliamento di tale periodo per il corrente anno ed un ulteriore incremento dal 2020 al fine di far affluire maggiore risorse da destinare agli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché per i servizi destinati all'accoglienza turistica così come previsto dal comma 1 dello stesso articolo;

VISTO l'art. 4 del D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito con legge 21/06/2017 n. 96 recante disposizioni in materia di locazioni brevi, il quale, nel disciplinare il regime fiscale delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo - intendendo per tali i contratti di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line - ha individuato, con il comma 5-ter, nel locatore turistico e nel soggetto che incassa il canone o il corrispettivo in dette locazioni, gli ulteriori soggetti obbligati agli adempimenti ai fini dell'imposta di soggiorno, al pari dei gestori delle strutture ricettive;

DATO atto della necessità di aggiornare l'art.3 del vigente regolamento richiamando il suddetto D.L. 24/04/2017 n.50 che equipara alle strutture ricettive le locazioni brevi;

RITENUTO inoltre modificare l'art.4 relativo alla misura dell'imposta;

CONSIDERATO infine che il comune di Orbetello sarà interessato nel maggio del corrente anno dall'arrivo e partenza della corsa ciclistica Gito D'Italia e che per tale evento, alcune strutture hanno già nei mesi passati proceduto ad effettuare prenotazione, comunicando agli ospiti, l'importo in quel momento vigente dell'imposta di soggiorno;

RITENUTO, per le suddette strutture, che dimostrino mediante invio della documentazione di avvenuta prenotazione prima del 15/02/2019, mantenere la stessa misura d'imposta operante nel 2018 e pertanto procedere alla modifica dell'art.13 del vigente regolamento inserendo apposito comma che disciplini tale possibilità;

RITENUTO opportuno provvedere ad apportare le modifiche di cui sopra;

VISTO il parere del revisore contabile reso ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo statuto ed il Regolamento di contabilità di questo Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Inseriti in calce alla presente i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

### DELIBERA

1)Per quanto in premessa indicato di approvare le seguenti modifiche agli articoli 2,3,4 e 13:

#### **Art. 2 (vigente)-Istituzione dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto

Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali destinati al turismo.

A titolo esemplificativo:

Progetti di realizzazione e riqualificazione percorsi escursionistici (cavallo, bici, trekking, ecc) anche in ambito intercomunale;

Promozione turistica, culturale e commerciale;

Servizi di informazione e accoglienza turistica;

Cura e manutenzione del decoro urbano;

Investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località, quali ad esempio l'arredo urbano e le luminarie;

Viabilità, segnaletica e manutenzione delle strade comunali;

Interventi a sostegno delle strutture ricettive, tenuto conto anche di eventi calamitosi; Interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, archeologici e

ambientali locali;

Investimenti sulla mobilità locale;

Finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione, altri enti locali, associazioni e privati;

2. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'ente in un apposito capitolo di bilancio di entrata di competenza del Servizio Tributi. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell'entrata, finanziati con tale capitolo dovranno rispettare la destinazione di cui al comma precedente su appositi capitoli di Bilancio. Al fine di garantire la massima trasparenza, tali impegni di spesa verranno pubblicati sul sito web del comune a chiusura della contabilità di fine esercizio.

3. Il Comune di Orbetello, con specifico atto di Giunta, darà indicazioni sulla destinazione e l'utilizzo delle risorse derivanti annualmente dall'istituzione dell'imposta di soggiorno, sentito il parere delle Associazioni del territorio.

4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 giugno al 30 settembre.

5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Orbetello, fino ad un massimo di 7 pernottamenti nel periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno. Il raggiungimento della quota dei 7 giorni è da considerarsi cumulativo, quindi si sommano e concorrono al raggiungimento della soglia dei soggiorni avvenuti in strutture del territorio comunale in periodi successivi del periodo dell'anno in cui è applicata l'imposta di soggiorno. Tale soglia è da intendersi come cumulativa fra tutti i comuni della provincia, che adottano il seguente regolamento, laddove sottoscrivano uno specifico accordo. Ogni turista quindi, sulla base di quanto stabilito dagli accordi intercomunali, soggiornando nel territorio provinciale pagherà l'imposta di soggiorno per un massimo di 7 giorni.

## **Art. 2 (modifica in grassetto)-Istituzione dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto

Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi

servizi pubblici locali destinati al turismo.

A titolo esemplificativo:

- Progetti di realizzazione e riqualificazione percorsi escursionistici (cavallo, bici, trekking, ecc) anche in ambito intercomunale;
- Promozione turistica, culturale e commerciale; Servizi di informazione e accoglienza turistica; Cura e manutenzione del decoro urbano; Investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località, quali ad esempio l'arredo urbano e le luminarie;
- Viabilità, segnaletica e manutenzione delle strade comunali;
- Interventi a sostegno delle strutture ricettive, tenuto conto anche di eventi calamitosi; Interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, archeologici e ambientali locali;
- Investimenti sulla mobilità locale;
- Finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione, altri enti locali, associazioni e privati;

2. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'ente in un apposito capitolo di bilancio di entrata di competenza del Servizio Tributi. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell'entrata, finanziati con tale capitolo dovranno rispettare la destinazione di cui al comma precedente su appositi capitoli di Bilancio. Al fine di garantire la massima trasparenza, tali impegni di spesa verranno pubblicati sul sito web del comune a chiusura della contabilità di fine esercizio.

3. Il Comune di Orbetello, con specifico atto di Giunta, darà indicazioni sulla destinazione e l'utilizzo delle risorse derivanti annualmente dall'istituzione dell'imposta di soggiorno, sentito il parere delle Associazioni del territorio.

4. L'applicazione dell'imposta decorre , **per il corrente anno ,dal 1 aprile al 31 dicembre 2019, dall'anno 2020 dal 01/01 al 31/12.**

5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Orbetello, fino ad un massimo di 7 pernottamenti nel periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno. Il raggiungimento della quota dei 7 giorni è da considerarsi cumulativo, quindi si sommano e concorrono al raggiungimento della soglia dei soggiorni avvenuti in strutture del territorio comunale in periodi successivi del periodo dell'anno in cui è applicata l'imposta di soggiorno. Tale soglia è da intendersi come cumulativa fra tutti i comuni della provincia, che adottano il seguente regolamento, laddove sottoscrivano uno specifico accordo. Ogni turista quindi, sulla base di quanto stabilito dagli accordi intercomunali, soggiornando nel territorio provinciale pagherà l'imposta di soggiorno per un massimo di 7 giorni.

### **Art. 3 (vigente)-Soggetto passivo**

“Il soggetto passivo d'imposta è colui che alloggia nelle strutture ricettive situate nel Comune di Orbetello di cui alla Legge Regionale 20/12/2016 n.86 e di cui alla L.R.n. 30/2003. L'imposta non e' dovuta dai soggetti residenti nel Comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti”.

### **Art.3 (modifica in grassetto)-Soggetto passivo**

“Il soggetto passivo d'imposta è colui che alloggia nelle strutture ricettive situate nel Comune di Orbetello di cui alla Legge Regionale 20/12/2016 n. 86, **di cui al D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito in L. 21/06/2017 n.96** e di cui alla L.R.n. 30/2003. L'imposta non e' dovuta dai soggetti residenti nel Comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti”.

#### Art.4 (vigente)-Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita, annualmente, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, entro l'approvazione del Bilancio.
2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la misura dell'imposta dev'essere definita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo. L'imposta di soggiorno è determinata, per l'anno 2014, in quattro fasce di prezzo.

Fascia di prezzo medio (per unità di soggiorno)	Aliquota (Al giorno a persona)
0 – 49,99 €	€ 0,50
50 – 99,99 €	€ 1,00
100 – 199,99€	€ 2,00
Da € 200	€ 3,00

3. Definizione del prezzo medio: si intende il prezzo medio dell'unità di soggiorno praticato durante il periodo di effettiva apertura della struttura. A titolo puramente esemplificativo:



- Hotel, RTA, B&B, Affittacamere, Agriturismi, Residenze d'epoca : prezzo medio di una camera doppia con prima colazione per due persone praticato durante il periodo di apertura della struttura;
- Appartamenti di strutture ricettive, Case Vacanza, Residence : prezzo medio di un bilocale per due persone praticato durante il periodo di apertura della struttura;
- Campeggio, Camper Service : prezzo medio di una unità di alloggio a persona praticato durante il periodo di apertura della struttura.

Il prezzo medio in riferimento all'unità di alloggio, determina la fascia di appartenenza e la relativa aliquota a persona. Quindi se il soggiorno avviene in camera tripla, si applica la relativa aliquota a persona ai tre ospiti. Ad esempio se la struttura è in seconda fascia, per una tripla, l'imposta da corrispondere è di 1€ al giorno a persona, quindi 3€ al giorno.


Se una struttura ha diverse unità di alloggio, ad esempio camere doppie e appartamenti bilocali, la relativa aliquota si determina per la singola tipologia di alloggio. Ad esempio se una struttura ha camere doppie con prezzo medio 60€ ed appartamenti bilocali con prezzo medio 45€, quest'ultima praticherà il prezzo di 1€ a persona per gli ospiti che soggiornano nelle camere doppie e 0,5€ a persona per ospiti che soggiornano negli appartamenti.

4. Ogni struttura ricettiva, attraverso autodichiarazione, definisce il prezzo medio da essa praticato e di conseguenza comunica al comune la fascia di prezzo e la conseguente aliquota, mediante apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

5. per i Campeggi: categoria "stagionali" con impegno della unità di alloggio superiore a 60 gg, si applica l'imposta cumulativa di €. 50,00 per unità di alloggio.

#### Art.4 (modifica in grassetto)-Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita, annualmente, con provvedimento **della Giunta Municipale**, entro l'approvazione del Bilancio.
2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la misura dell'imposta dev'essere definita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.
3. Definizione del prezzo medio: si intende il prezzo medio dell'unità di soggiorno praticato durante il periodo di effettiva apertura della struttura. A titolo puramente esemplificativo:



- Hotel, RTA, B&B, Affittacamere, Agriturismi, Residenze d'epoca : prezzo medio di una camera doppia con prima colazione per due persone praticato durante il periodo di apertura della struttura;
- Appartamenti di strutture ricettive, Case Vacanza, Residence : prezzo medio di un bilocale per due persone praticato durante il periodo di apertura della struttura;

- Campeggio, Camper Service : prezzo medio di una unità di alloggio a persona praticato durante il periodo di apertura della struttura.

Il prezzo medio in riferimento all'unità di alloggio, determina la fascia di appartenenza e la relativa aliquota a persona. Quindi se il soggiorno avviene in camera tripla, si applica la relativa aliquota a persona ai tre ospiti. Ad esempio se la struttura è in seconda fascia, per una tripla, l'imposta da corrispondere è di **1,50 €** al giorno a persona, quindi **4,50 €** al giorno.

Se una struttura ha diverse unità di alloggio, ad esempio camere doppie e appartamenti bilocali, la relativa aliquota si determina per la singola tipologia di alloggio. Ad esempio se una struttura ha camere doppie con prezzo medio 60€ ed appartamenti bilocali con prezzo medio 45€, quest'ultima praticherà il prezzo di **1,50 €** a persona per gli ospiti che soggiornano nelle camere doppie e **1,00 €** a persona per ospiti che soggiornano negli appartamenti.

4. Ogni struttura ricettiva, attraverso autodichiarazione, definisce il prezzo medio da essa praticato e di conseguenza comunica al comune la fascia di prezzo e la conseguente aliquota, mediante apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

### **Art.13(vigente)-Disposizioni transitorie e finali**

1. L'Osservatorio Turistico di Destinazione del Comune di Orbetello può effettuare il monitoraggio degli effetti conseguenti all'applicazione dell'imposta e la formulazione di eventuali proposte correttive;
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti.

### **3. Art.13(modifica in grassetto)-Disposizioni transitorie e finali**

1 L'Osservatorio Turistico di Destinazione del Comune di Orbetello può effettuare il monitoraggio degli effetti conseguenti all'applicazione dell'imposta e la formulazione di eventuali proposte correttive;

**2 Alle strutture ricettive che abbiano effettuato prenotazioni prima del 15/02/2019 per i mesi di aprile e maggio si applicano le misure d'imposta vigenti nel 2018.**

**Tali strutture dovranno inviare all'Ufficio Entrate tutta la documentazione attestante l'avvenuta prenotazione prima della data suddetta .**

3 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti.

2)di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di trenta giorni dalla sua esecutività e comunque, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione;

3)di approvare il nuovo regolamento Imposta di Soggiorno di cui all'allegato A) alla presente;

4)di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

*Deliberazione N° 8 del 15-02-2019*

**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL PRESIDENTE  
*MICHELE PIANELLI*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*GIOVANNI LA PORTA*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.